

Leacapo Ente del Terzo Settore (ETS)

Art. 1 – Denominazione, sede, durata

1. L'Associazione denominata **.eacapo** (punto e a capo), di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Treviso, in via Casette 17. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato come "RUNTS"), l'acronimo "ETS" è inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "**.eacapo ETS**".
2. L'Associazione utilizza l'acronimo "ETS" in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'acronimo "ETS" non potrà più essere utilizzato.

1. L'Associazione **.eacapo** (punto e a capo) è un ente del Terzo Settore non commerciale senza scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:
 - a. promuove la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore teatro e della drammaturgia contemporanea;
 - b. promuove la diffusione della conoscenza della cultura nelle sue diverse forme, compresa la conoscenza della drammaturgia contemporanea;
 - c. promuove e sviluppa l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
3. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi della collaborazione di volontari, associati e non, nonché di eventuali lavoratori dipendenti o autonomi, secondo quanto necessario al perseguimento delle finalità statutarie; le attività che si propone di svolgere sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, l'attività si espliciterà in particolare nella formazione e nella diffusione della drammaturgia contemporanea.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, l'attività si esplicherà in particolare nell'organizzazione del premio nazionale di drammaturgia contemporanea Premio Giuseppe Bepo Maffioli e in attività di diffusione e sostegno della drammaturgia contemporanea.

Alex Carson Monahan Carson Bleust

4. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera autonomi, nei limiti necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e allo svolgimento delle attività di interesse generale, fermo restando il carattere non lucrativo dell'ente e l'obbligo di conformarsi alle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro e previdenza.
5. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107 e successive modificazioni e integrazioni.
A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
6. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, di cui alle Linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art. 4 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 – Associati

1. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali associative, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto all'Organo di amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di amministrazione e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
2. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della domanda, all'interessato e annotata tempestivamente nel libro degli associati.
In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,

Cristina Biondi

Marcello

Alex

motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che decide in via definitiva, in occasione della successiva convocazione.

4. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso e fatti salvi i casi di perdita della qualifica previsti dal presente Statuto.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di amministrazione. È consentito ottenere copie a proprie spese, nei limiti necessari e nel rispetto della normativa sulla privacy e sul segreto dei dati sensibili.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, il Patto Etico, e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dall'Organo di amministrazione e nei termini previsti dal presente Statuto.

Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. morte;
 - b. recesso, formalizzato per iscritto;
 - c. esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali, se previste, entro novanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'Organo di amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter

Handwritten signatures:
Cristina Biondi
Carmelo Marofano
Alex Capobianco

provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; l'Organo di amministrazione ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'associazione espressi nel Patto Etico, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo di amministrazione, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo III – Norme sul volontariato

Art. 9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di amministrazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. I volontari che operano in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro e assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e dal DM 6 ottobre 2021.

Titolo IV – Organi sociali

Art. 10 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;

Alex Candrian
Mangano
Cristina Biondi

- b. l'Organo di amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
 - e. l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.
- 2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
 - 3. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
 - 4. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e/o all'Organo di revisione, ove nominati, ai sensi dell'articolo 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 11 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.
- 3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
- 5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.
- 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 7. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, e-mail o altro strumento telematico al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
- 8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

9. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
10. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'Organo di amministrazione;
 - b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'Organo di amministrazione;
 - c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'Organo di amministrazione;
 - d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri dell'Organo di amministrazione;
 - e. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - f. eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo di amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
 - i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'Organo di amministrazione o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Esiste
Mano
Alex

Art. 13 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, che delibera la modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per l'assemblea convocata per deliberare la modifica dello statuto, che è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e comunicate agli associati con le modalità previste per le convocazioni.

Art. 14 – L'Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
2. L'Organo di amministrazione eletto dall'Assemblea tra gli associati, è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.
3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti e possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'eventuale apposito Regolamento;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

Cristina Biondi

Cristina Biondi

Alex Carbon Mangano

Alex Carbon Mangano

- o documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - o stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - o cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
6. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
 7. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
 8. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
 9. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
 10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle condizioni disciplinate dall'art. 11 del presente Statuto.
 11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente:
 - a. ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - b. convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
 - c. convoca e presiede l'Assemblea;
 - d. può delegare specifici atti o funzioni ad altri componenti dell'Organo di amministrazione.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e può essere rieletto. Il Presidente cessa alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di amministrazione.
5. Il Vicepresidente è individuato dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Alex Cechin
Maharano
Cristina Gledes

Art. 16 – L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.
2. L'Organo di controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile e può essere revocato dall'Assemblea per giusta causa. I componenti dell'Organo di controllo non possono ricoprire altre cariche sociali nell'Associazione.
3. L'Assemblea può comunque procedere alla nomina anche se non obbligatorio.
4. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
5. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 – L'Organo di revisione legale dei conti

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di revisione legale dei conti anche monocratico.
2. L'Organo di revisione legale dei conti dura in carica quattro anni, è rieleggibile e può essere revocato dall'Assemblea per giusta causa.
3. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.
4. L'Assemblea può procedere alla nomina dell'Organo di revisione legale dei conti anche quando non ne ricorrano i presupposti di legge.

Titolo V – I libri sociali

Art. 18 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

Cristina Biondi

Alex Carbon Mahafas

Alex Carbon

- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e dell'organo di revisione, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

I libri sociali e il registro dei volontari possono essere tenuti anche in formato elettronico, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 ottobre 2021.

Titolo VI – Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 19 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio, salvo che nei casi e con le modalità consentiti dalla legge e come previsto dal successivo articolo 20.

Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 – Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative.
2. Le risorse economiche sono utilizzate per il finanziamento delle attività istituzionali e statutarie e per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 22 – Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
5. Eventuali avanzi di gestione sono destinati all'incremento del patrimonio o al finanziamento delle attività istituzionali.

Art. 23 – Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 24 – Convenzioni

1. L'Ente del Terzo Settore può instaurare rapporti di collaborazione con le Amministrazioni pubbliche, anche mediante strumenti di coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le eventuali convenzioni e accordi attuativi sono deliberati dall'Organo di amministrazione, che ne stabilisce le modalità di attuazione, e sono sottoscritti dal Presidente quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 25 – Patto Etico

1. L'Associazione può dotarsi di un **Patto Etico**, quale **atto interno di indirizzo culturale, etico e comportamentale**, finalizzato a definire i principi, i valori e le buone pratiche cui si ispirano l'azione associativa, le attività, le collaborazioni e le procedure interne.
2. Il Patto Etico è **atto subordinato allo Statuto e ai regolamenti attuativi**. In caso di contrasto tra Patto Etico e Statuto prevale lo Statuto; in caso di contrasto tra Patto Etico e regolamenti prevalgono i regolamenti conformi allo Statuto.
3. Il Patto Etico **non attribuisce competenze ulteriori** agli organi associativi né modifica le disposizioni statutarie. Esso integra lo Statuto quale riferimento di orientamento culturale e deontologico, senza assumere natura normativa primaria.
Il Patto Etico è **adottato e aggiornato dall'Organo di amministrazione**, salvo diversa competenza riservata all'Assemblea dallo Statuto o da deliberazione assembleare. L'Organo di amministrazione ne cura la pubblicazione e l'accessibilità.
4. Il Patto Etico ha **durata indeterminata** ed è soggetto a revisione periodica al fine di adeguarlo all'evoluzione dell'Associazione, alle attività svolte, alle buone pratiche del settore culturale e alla normativa vigente.
5. Il Patto Etico è **vincolante**, nei limiti delle rispettive funzioni, per gli associati, i componenti degli organi associativi, i membri di eventuali organi consultivi o funzionali, i giurati, i collaboratori, i consulenti e i volontari non occasionali che operino stabilmente per l'Associazione.

6. Le modalità di attuazione, monitoraggio e gestione delle eventuali violazioni del Patto Etico sono disciplinate dallo stesso Patto e dai regolamenti interni, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dallo Statuto.

Titolo VII – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
3. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
4. È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo tra gli associati.

Titolo VIII – Disposizioni finali

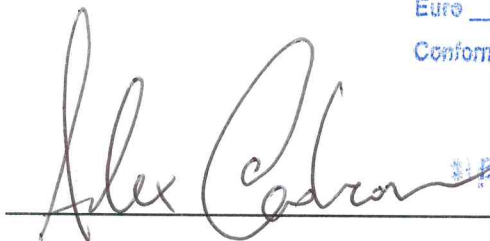
Art. 27 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, ai relativi decreti attuativi e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Il presente Statuto, composto da n. 12 facciate, è stato approvato dai Soci Fondatori in sede di Assemblea Costituente in data 1 aprile 2026.

I SOCI FONDATORI:

Alex Cendron



Cristina Palumbo



Marina Grasso



Reg. n. 26 APR. 2026
Euro 392,00 406
Conformi al Mod. F 23

IL FUNZIONARIO
Fabio
Si firma su delega del Direttore Provinciale

Bollo riscosso
in modo virtuale

